



Venezia, 22/08/2024

ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – Chiusura temporanea della circolazione sulla passerella pedonale pensile in legno ubicata a lato di Via Terraglio ed estendentesi per circa metri 500 dal civico n. 114 all'ingresso di Villa Salus.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'intervento della Polizia Locale di Venezia - Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma, coadiuvata dai Vigili del Fuoco, effettuato ad ore 14.30 circa del 22/08/2024, dovuto alla denunciata instabilità ed impraticabilità della passerella pedonale pensile in legno (uso marciapiede) sita a lato di Via Terraglio e destinata a mettere in comunicazione la fermata ACTV sita nei pressi del civico 114 e la struttura sanitaria di Villa Salus per un tratto di circa 500 metri.

Rilevato di dover dar seguito alla valutazione dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, di preservare la pubblica incolumità in attesa delle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

Visto il provvedimento del Sindaco nr. PG/2023/610507 del 22 dicembre 2023

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 ("Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii.

ORDINA

in Via Terraglio, dal civico 114 (fermata ACTV) all'ingresso di Villa Salus, la sospensione temporanea alla circolazione lungo tutta la passerella pedonale pensile in legno, ubicata ad est, per la lunghezza di circa metri 500, per tutto il tempo necessario alla messa in sicurezza dei luoghi.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

Oltre alle segnalazioni degli agenti di Polizia Stradale, gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini
(* Firmato digitalmente

Comune di Venezia
Data: 22/08/2024, OR/2024/0000667

Responsabile dell'Istruttoria: Commissario dott. Edoardo AMATULLI
Responsabile del Procedimento: Commissario Principale dott.ssa Sara SCARPA

(* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Comune di Venezia
Data: 22/08/2024, OR/2024/0000667

